



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PETIZIONE

N. 6/XVI

presentata da
Samuele Mereu - Riccardo Ardu e più

il 14 febbraio 2022

Riconquistare l'Italia

In attuazione di quanto disposto all'articolo 50 della Costituzione della Repubblica italiana e all'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di petizioni, ed in applicazione degli articoli 103 e 104 del Regolamento interno del Consiglio regionale,

i sottoscritti

premesso che:

- il Governo ha introdotto l'obbligo di possesso del green pass cd. rafforzato, cioè ottenibile con la guarigione dalla malattia Covid-19 oppure con la vaccinazione, per tutti gli utenti dei mezzi pubblici per spostarsi su tutto il territorio nazionale, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato d'emergenza, tramite le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
- l'articolo 3 della Costituzione riconosce l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, "senza distinzione [...] di condizioni personali e sociali" e impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" al pieno godimento, di fatto, della libertà e dell'uguaglianza;
- l'articolo 5 della Costituzione precisa che la Repubblica è "una e indivisibile", riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'articolo 16 della Costituzione tutela la libertà di circolazione quale diritto di libertà che spetta ai cittadini e può essere limitato soltanto "in via generale" per ragioni di sanità e sicurezza e "nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche";
- l'articolo 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) prescrive che la Regione sia rappresentata nelle decisioni relative alla "regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla", esplicitazione del più generale principio di leale collaborazione;
- la Corte costituzionale ha stabilito con la sentenza n. 230 del 2013 la necessaria intesa con la Regione Sardegna per le questioni attinenti i "servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla";
- l'articolo 4 dello Statuto, alla lettera f), assegna alla competenza legislativa concorrente della Regione la materia "linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione";

considerato che:

- il Governo nazionale persegue la strategia di rafforzare il sistema delle certificazioni verdi Covid-19, anche in materia di circolazione dei cittadini, eliminando la possibilità di accedere ai mezzi pubblici con un green pass cd. base, cioè ottenuto con un referto negativo a un test antigenico o molecolare;
- la norma del decreto legge n. 229 del 2021 richiamata in premessa, attualmente in vigore, non contiene deroghe per le regioni insulari di Sicilia e Sardegna, né per le isole minori, nonostante queste siano le zone del territorio nazionale maggiormente penalizzate poiché i loro abitanti non possono usare mezzi di locomozione privata per spostarsi al di fuori dei confini isolani, a differenza di chi abita sulla terraferma, costituendo un serio ostacolo alla libertà di circolazione;
- a dimostrazione delle evidenti disparità per i cittadini isolani, il Ministero della salute, sollecitato dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti sostenibili, ha emanato in data 9 gennaio 2022 un'ordinanza con la quale si esentano dal sopracitato obbligo gli abitanti delle isole minori e della Laguna di Venezia che si spostano per motivi di salute oppure per la frequenza di corsi di scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, essendo sufficiente l'esibizione di un green pass base, ma la deroga rimane in vigore soltanto fino al 10 febbraio 2022;
- la norma in esame crea una discriminazione irragionevole fra i cittadini delle isole e gli altri cittadini italiani, fratturando l'unità e l'indivisibilità della Repubblica nella garanzia dei più basilari diritti civili e sociali;
- inoltre, il decreto-legge in questione non rispetta le attribuzioni della Regione, garantite da legge costituzionale, in merito alla co-determinazione, insieme al legislatore nazionale, della

regolamentazione dei "servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla", come previsto dall'articolo 53 dello Statuto speciale per la Sardegna e, come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 230/2013, non essendoci stata nessuna decisione congiunta con la Regione, come emerge dalle premesse del decreto-legge sopracitato, vieppiù in considerazione del fatto che il decreto legge non ha attinenza con questioni relative alla libera concorrenza;

- altresì, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, non contemplando l'eccezionalità che l'insularità comporta, penalizza i cittadini sardi non in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 rafforzate, i quali non potranno godere delle prestazioni dei servizi non presenti sull'isola - dunque, se il Governo volesse insistere con tali restrizioni alla circolazione dovrebbe fornire alle regioni insulari gli strumenti, anche finanziari, per colmare il divario nell'accesso ai servizi, anche afferenti a materie di competenza concorrente o esclusiva della Regione;
- quest'ultimo aspetto permette l'accesso in via diretta da parte del governo regionale alla Corte costituzionale per "ridondanza", atteso che una consolidata giurisprudenza costituzionale ammette che una Regione impugni le leggi con parametri diversi da quelli competenziali, ma che contemporaneamente ledano le attribuzioni legislative, amministrative o finanziarie della Regione (sent. C. cost. n. 6 del 2004, sent. C. cost. n. 128 del 2011, sent. C. cost. n. 220 del 2013, sent. C. cost. n. 5 del 2018),

chiedono

che il Consiglio regionale della Sardegna:

- 1) intervenga urgentemente con uno strumento legislativo appropriato, in attuazione dell'articolo 4, lettera f) dello Statuto, per consentire che si possano utilizzare liberamente i mezzi pubblici di collegamento fra le isole minori e la Sardegna nonché fra in Continente e la Sardegna, per spostamenti legati a motivi di salute, studio, lavoro e necessità, sia sufficiente il green pass base, fintanto che la norma del decreto legge n. 229 del 2021 sia efficace;
- 2) esamini la questione, chiedendo alla Giunta regionale di deliberare sull'impugnazione in via diretta della norma di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legge sia per i profili di violazione delle attribuzioni statutarie e del principio di leale collaborazione, sia per ridondanza nelle materie che la Regione assume lese dalla norma in questione;
- 3) chieda alla Giunta regionale di accompagnare il ricorso principale con la richiesta di sospendere l'esecuzione della legge ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per il "rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini".

F.to Samuele Mereu - Riccardo Ardu